

# STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Pasquale Galluppi n.10

tel./fax 0962.905892

*email: info@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it*

---

Roma, 02 Maggio 2016

**OGGETTO:** *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Guido Del Re

Francesco Casarola

## DECISIONI

### -CORTE SPORTIVA di APPELLO

#### **CALCIATORE SQUALIFICATO - TENTATIVO DI PUGNO - CONGRUITA' - FOGA AGONISTICA**

FATTISPECIE - comminava a carico del calciatore Strambelli Nicola la sanzione della squalifica per 3 gare effettive *“per avere, a gioco in svolgimento, tentato di colpire un calciatore avversario con un pugno al volto, senza riuscirci”*.

DIRITTO - Da quanto sopra, non sembra possano ravvisarsi, secondo questa Corte, gli estremi adombrati dal giudice di prime cure, di un'azione violenta collegata ad una chiara intenzionalità aggressiva e lesiva, tenuto anche conto che nessuna conseguenza dannosa si è in concreto verificata. Infatti nella condotta violenta, l'intenzionalità e la volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica sono di per sé strettamente collegate alla verifica (nel senso se sia o meno concretamente intervenuta) dell'astratta idoneità lesiva dell'atto.

Ritiene questo giudice che l'episodio di cui trattasi debba invece essere ricondotto ad una dinamica di gioco (quindi non a gioco fermo ma nello svolgimento del gioco) per la contesa del pallone, nel cui contesto è ravvisabile una foga agonistica comportante un intervento fallosa e, in definitiva, una condotta antisportiva.

SANZIONE - Da 3 ad 1 giornata

#### **CALCIATORE SQUALIFICATO - SCHIAFFO SULLA NUCA - CONGRUITA' - COLPO SULLA NUCA**

FATTISPECIE - relativa alla squalifica per 3 giornate di gara adottata nei confronti del calciatore Emanuele Maria La Rocca per i fatti accaduti durante lo svolgimento della gara Sangiovanni Valdarno/Bastia 1924 e pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 10.9.2014. All'espulsione dal campo del calciatore della A.S.D. Sangiovanni Valdarno Emanuele Maria La Rocca *“per aver colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario”* (Fiorucci Matteo, a sua volta espulso per reazione).

DIRITTO - Il tentativo di minimizzare l'accaduto da parte della ricorrente è confutato in punto di fatto dalle risultanze del referto arbitrale (che riferisce di uno schiaffo sulla nuca e non di un leggero tocco sul volto come indicato nel ricorso) e non appare ragionevole né sotto il profilo dinamico né quello finalistico che uno schiaffo possa

essere inferto per “s drammatizzare l’ accaduto”, così come pretestuosamente si sostiene nel ricorso stesso

SANZIONE – 3 giornate di squalifica

## **SQUALIFICA DEL CAMPO – AGGRESSIONE DEL DIRETTORE DI GARA**

FATTISPECIE – Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (di cui al Com. Uff. n. 3 del 17.9.2014) con la quale, in riferimento alla gara del 14.9.2014 contro il Monopoli, era stata irrogata alla società la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 gare (da disputarsi, pertanto, in campo neutro) nonché la ammenda di € 5.000,00

DIRITTO – Invero proprio il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro è chiarissimo nel riportare i termini di una violenta e maldestra aggressione, tradottasi non solo in ripetute quanto gravi ingiurie nei confronti dell’arbitro medesimo, ma anche in atti di violenza fisica (un calcio alla tibia e l’inserimento forzato di una banconota sugli indumenti indossati dall’arbitro). L’accerchiamento con i relativi atti violenti, riferisce l’arbitro, è avvenuto ad opera di quattro persone, due delle quali munite di cartellino di riconoscimento della società e veniva, per così dire attenuato, dalla presenza di cinque agenti di polizia e del medico della società San Severo. Non vi è, dunque, alcun dubbio, stante il valore probatorio del referto arbitrale, in ordine all’effettivo verificarsi di un fatto particolarmente grave, quale è certamente l’aggressione all’arbitro, così come non vi è alcun dubbio in ordine alla circostanza che due degli aggressori erano muniti di cartellino della società San Severo. E’ privo di ogni rilievo, pertanto, il fatto che gli altri due soggetti autori dell’aggressione fossero privi di cartellino e non identificati, sia perché con il loro comportamento hanno dimostrato di aderire in pieno all’atteggiamento violento dei due muniti di cartellino, sia perché, come è noto, la società risponde anche dell’operato dei propri sostenitori

SANZIONE – 3 Turni a porte chiuse ed ammenda

## **-APPROFONDIMENTI**

### **-Il lavoratore sportivo dilettante**

*di Francesco Casarola*

*Inquadramento generale dello sportivo dilettante*

La figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell’ordinamento sportivo, né in quello nazionale.

Difetta, in particolare, in quest'ultimo, il suo inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro e si rinviene soltanto la regolazione di taluni aspetti specifici, in particolare di diritto tributario. Si ha, dunque, un "assoluto vuoto di tutela [...], sia sotto il profilo genetico del rapporto, sia sotto il profilo degli effetti ad esso sotteso".

Ciò a differenza di quanto avviene per la figura dello sportivo professionista, che ha trovato nella **L. n.91/1981** una normativa in grado di fissarne la nozione (art.2) e di tracciarne in modo soddisfacente la disciplina. "La ragione dell'esistenza di tale lacuna normativa è, forse, da ricercare nella notevole difficoltà ricostruttiva che affligge l'individuazione di un convincente discrimen tra **dilettantismo** e **professionismo sportivo**, tematica, questa, che in effetti costituisce uno degli argomenti più complessi del diritto dello sport".

## **Articolo 2. Professionismo sportivo.**

*Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva **a titolo oneroso** con **carattere di continuità** nell'ambito delle **discipline regolamentate dal CONI** e che conseguono la **qualificazione** dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI **per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.***

### *I calciatori dilettanti*

I calciatori dilettanti sono coloro che hanno compiuto il **18° anno di età** e che, "a seguito di **tesseramento**, svolgono attività sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti (LND)" sulla base di un vincolo pluriennale tale potenzialmente "sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il **25° anno di età**".

Per tutti i calciatori non professionisti è **esclusa ogni forma di lavoro**, sia autonomo che subordinato, fatta eccezione per "**i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali**", che possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND nel rispetto della legislazione fiscale e di quanto previsto dal CIO e dalla FIFA.

### *Distinzione tra dilettantismo e professionismo sportivo*

L'art. 2 della L. n.91/1981 (che riguarda, come detto, l'attività sportiva professionistica) subordina l'applicazione di tale disciplina al possesso del requisito soggettivo della

## **professionalità.**

La qualifica di *professionalità* di un atleta, a sua volta, discende da una serie di **atti formali** spettanti ad una pluralità di soggetti: il **C.O.N.I.**, le varie **Federazioni** -a ciascuna delle quali spetta, entro la propria competenza e in osservanza delle direttive del C.O.N.I. in materia di distinzione tra dilettantismo e professionismo, stabilire se dotarsi o meno di un settore professionistico accanto a quello dilettantistico- e, da ultimo, le **società sportive** che, ai sensi dell'**art.10** di tale legge, **per potere validamente assumere atleti professionisti devono avere la forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.**

*“Gli unici elementi coinvolti nella distinzione tra **dilettantismo** o **professionismo** hanno natura squisitamente formale, non prevedendo per la loro costituzione nessuna verifica basata sulle reali condizioni di compimento dell’attività agonistica da parte degli sportivi tesserati. Ed è proprio da tale situazione che nascono i maggiori problemi applicativi, dovendosi riconoscere l’esistenza di un cospicuo numero di discipline sportive che, pur essendo formalmente praticate a livello dilettantistico, nondimeno conoscono una significativa organizzazione di mezzi e di strutture ed un livello tecnico degli atleti impegnati molto elevato, con conseguente necessità di allenamenti e manifestazioni agonistiche a scadenze estremamente ravvicinate, oltre a remunerazioni molto consistenti dal punto di vista economico. E’ chiaro come l’insieme di questi indici concreti non sia in alcun modo coerente con l’attività che si svolge per puro piacere personale, nonostante la qualificazione data ad essa dallo statuto federale”.*

## **-Principi del processo sportivo.**

*di Guido Del Re*

La parte più importante dei principi di giustizia sportiva del CONI riguarda l'art. 4. Un faro che deve illuminare le norme che concernono il sistema di giustizia sportiva nelle varie Federazioni.

Significativi e di grande portata sono gli artt. 4.7 e 4.8 che espongono i principi di una giustizia rapida ed efficace. Con il primo concetto si vuole definire la rapidità del procedimento riguardante società affiliate e tesserati, questo affinché vi sia un regolare svolgimento della manifestazione sportiva. La rapidità non deve intaccare il diritto di difesa, caposaldo della nostra cultura giuridica. Il diritto di difesa viene espressamente definito nell'art. 4.2 come la necessità di assicurare la difesa in ogni stato e grado del

processo. Non è stato creato l'istituto della difesa d'ufficio per i non abbienti ma si rimarca il concetto che la difesa è a spese dell'interessato. Per completare l'analisi di questa norma mi preme soffermarmi sul concetto di pubblica udienza, infatti la discussione delle decisioni degli organi di giustizia della FIGC dovrebbero essere in pubblica udienza fermo restando i limiti e le forme del Codice di Giustizia Sportiva. Solitamente le udienze della FIGC sono in camera di consiglio.

Il secondo attributo alla giustizia sportiva è quello di efficacia. Per questo motivo le decisioni di primo grado sono sempre ed immediatamente esecutive. Con la possibilità per il giudice dell'impugnazione di sospenderle in parte o tutto per gravissimi motivi.

L'elenco dei principi contiene anche la motivazione delle sentenze. Oltre alla disciplina della revisione, come mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare e il principio di riabilitazione.

Infine un principio certamente non molto utilizzato è quello riguardante il provvedimento cautelare. Questo tipo di provvedimento può essere emanato dal giudice di primo grado su richiesta della Procura Federale ma non può protarsi per oltre 60 giorni.

Al seguente principio 5 troviamo la figura del Procuratore Federale (cfr. art. 32 CGS) al quale vengono attribuiti funzioni inquirenti e requirenti davanti agli organi di giustizia sportiva, eccezion fatta per quelle attribuite all'Ufficio della Procura Antidoping.

Al principio 6 vi è il provvedimento di clemenza (vd. Art. 27 CGS) è di competenza del Presidente Federale ma deve essere scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione almeno cinque anni. Mentre i provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale. Non sono applicabili questi principi alle sanzioni riguardanti la normativa Antidoping.

## **-NOVITA' E COMUNICAZIONI**

### **BOBAN NUOVO CONSULENTE DI INFANTINO**

Boban consulente di Infantino – In attesa di individuare il nuovo segretario generale Fifa, Gianni Infantino ha scelto il suo consigliere personale. Si tratta di Zvonimir Boban, l'ex calciatore del Milan, oggi commentatore su Sky, che lavorerà a fianco del presidente della Fifa consigliandolo sui temi tecnici in questo quadriennio. (fonte calciofinanza.it)

## **VIDEO ASSISTENZA AGLI ARBITRI, IN FIGC INCONTRO POSITIVO CON AIA, LEGA A e B**

Si è svolta oggi la riunione convocata dal presidente della FIGC Carlo Tavecchio con oggetto l'informativa alla Lega di Serie A, alla Lega B e all'AIA del protocollo IFAB sul Video Assistant Referees (VAR). All'incontro hanno partecipato, oltre a Tavecchio, il direttore generale Michele Uva, il presidente Maurizio Beretta (insieme al DG Marco Brunelli), il presidente Andrea Abodi e il presidente Marcello Nicchi. La Federcalcio ha illustrato le indicazioni ricevute nell'incontro svoltosi lo scorso 8 aprile a Londra dove è stata confermata la volontà dell'IFAB di procedere già dalla stagione 2016/2017 con la sperimentazione della video assistenza agli arbitri in un campionato e/o torneo nazionale. Sperimentazione che per la prima stagione sarà "offline", ovvero i video assistenti arbitri faranno dei test sul funzionamento dell'impianto tecnologico con cui dovranno familiarizzare ma non entreranno in contatto con l'arbitro in campo e quindi non incideranno sulle sue decisioni e sull'andamento della gara. In questa fase saranno raccolti anche i dati che saranno utili a perfezionare il protocollo nella fase 2, quella che partirà nella stagione seguente (2017/2018) in cui la sperimentazione andrà a regime e che vedrà arbitri e VAR in collegamento per interagire e utilizzare il supporto video per rivedere eventuali episodi. La tecnologia verrà utilizzata solamente per correggere errori palesi ed episodi sfuggiti agli arbitri in campo e applicata unicamente nelle decisioni relative a reti, calci di rigore, espulsioni dirette e scambi di identità (al momento di un'ammonizione o un'espulsione). Questi i 4 casi individuati dall'IFAB perché sono quelli che possono influire sull'esito finale della gara. Il protocollo della sperimentazione sarà unico per tutte le Federazioni o Leghe che vi vorranno prendere parte. Durante la riunione odierna sono stati enunciati anche i requisiti tecnici necessari per procedere allo studio di fattibilità. All'esito dell'incontro, la Federcalcio ha preso atto dell'approccio positivo sia delle Leghe, sia dell'AIA e, in occasione della prossima convocazione prevista in Olanda dall'11 al 13 maggio, presenterà all'IFAB la propria proposta per giungere alla firma della convenzione e per dare il "calcio d'inizio" alla sperimentazione. (fonte [www.figc.it](http://www.figc.it))

### **-CORSI**

Lo Studio Legale Del Re con la collaborazione di IUSPORT.IT, organizza il "Corso per Procuratori Sportivi" nel mese di Maggio a Roma, Crotone e Milano. Per informazione: [corso@iusport.it](mailto:corso@iusport.it). Per maggiori info consultate il sito <http://www.iusport.it/corsi>